



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
Ufficio Segreteria Generale



DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO FUNEBRE

Approvato con atto di C.C. n. 32 del 23.05.1996

Art. 1

Esercizio del servizio di trasporto funebre

Il Comune di Matera ha rinunciato al diritto di privativa con atto di C.C. 550 del 05/12/1979, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse in virtù di quanto consentito dall'art. 1 punto 8, del R.D. 2578 del 15/10/1925 e dall'art. 19 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

L'Amministrazione consente quindi l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, alle imprese di onoranze che risultino in possesso dei requisiti di legge e del presente disciplinare e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

Il Dirigente dei servizi cimiteriali, in seguito ad apposito provvedimento della Giunta Comunale, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione del servizio alle Imprese di Onoranze Funebri che abbiano presentato formale richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.

L'Amministrazione comunale mantiene però, date le caratteristiche di pubblico servizio, e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 2

Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

Le imprese che intendono richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Matera, devono presentare istanza in carta da bollo, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente disciplinare e allegando i seguenti documenti:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi;
- b) licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., rilasciata dalla Questura competente;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestante l'attività per la quale la Ditta é stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, per le ditte ammesse e pena il mancato rilascio, la presentazione di ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio, e precisamente:

- la designazione del rappresentante d'impresa, di cui all'art. 7;
- sottoscrizione del Codice di Comportamento e relativa tabella di costo con 3 (tre) tipologie di servizi di cui all'art. 25;
- documentazione comprovante il deposito della cauzione di cui all'art. 27;
- documentazione comprovante la stipula dell'assicurazione di cui all'art. 28;
- idonea documentazione atta a certificare quanto richiesto dagli artt. 20, 21, 28.

E' ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 3

Durata dell'autorizzazione

La regolamentazione prevista dal presente disciplinare ha durata di anni 5 (cinque) a partire dal _____ sino al _____, conseguentemente le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 hanno la medesima scadenza, salvo il rinnovo del presente disciplinare da parte del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione comunale può tuttavia revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento, con semplice preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con raccomandata R.R. qualora ritenga che la modalità in atto non corrisponda più al pubblico interesse e comunque "ad libitum" date le caratteristiche di pubblico servizio.

Art. 4

Cause di revoca dell'autorizzazione

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, oltre a quello di cui all'art. 3 del presente disciplinare, sono:

- a) abuso ripetuto e contestato nell'esazione di corrispettivo superiore a quello stabilito dal presente disciplinare;
- b) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- c) tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- d) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese;
- e) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle Imprese;
- f) mancata o insufficiente garanzia del servizio;
- g) mancata fornitura degli elenchi del personale adibito al trasporto delle salme;
- h) in genere l'inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel disciplinare o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di Pompe Funebri.

Art. 5

Responsabilità a carico delle Imprese

Le imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo.

Art. 6

Continuità del servizio

Le Imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, dandone assicurazione all'Amministrazione comunale.

Le stesse devono inoltre fissare un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere.

Art. 7

Designazione del rappresentante d'Impresa

Ogni impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio Cimiteriale il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio. Nei suoi confronti trova applicazione l'art. 349 del c.p.

Art. 8

Trasporto funebre

Il trasporto funebre di cadaveri, nell'ambito del comune di Matera, di persone decedute nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, é gratuito o a pagamento secondo quanto stabilito all' art.14 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, con il versamento del corrispettivo previsto dal presente disciplinare.

Art. 9

Trasporto di salme fuori Comune

Il trasporto di salme ad altre località, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove, può essere effettuato sia dalle Imprese autorizzate che da altre Imprese.

Queste ultime potranno effettuare il servizio purché lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

In entrambi i casi deve essere corrisposto al Comune di Matera il diritto fisso previsto dal tariffario.

Per il trasporto di salme direttamente ad altre località o all'estero (senza l'effettuazione delle esequie nel territorio comunale) non é previsto il pagamento del corrispettivo citato all'art. 14.

Le imprese non autorizzate devono preventivamente dimostrare, tramite i loro addetti, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare e dalle norme vigenti in materia.

In caso di mancanza o di non corretto svolgimento del servizio saranno applicate le sanzioni previste dal presente disciplinare.

Art. 10

Trasporto di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero

E' consentito, anche ad Imprese non autorizzate, il transito sul territorio comunale, di salme provenienti da altri comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo di sepoltura o che effettuino anche una sosta nel territorio comunale per le esequie.

E' comunque necessario la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Cimiteriale del Comune di Matera. Il servizio deve essere comunque svolto secondo le modalità previste dal presente disciplinare, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale necroforo, fino alla posa nella sepoltura.

Nel caso in cui non venga data immediata sepoltura, le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del Cimitero.

Il successivo servizio, sia per i funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura, dovrà essere effettuato da una delle imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato dall'Ufficio Cimiteriale in mancanza di disposizioni della famiglia del defunto.

L'ammissione della salma nel territorio comunale é assoggettata al pagamento, al Comune di Matera, del diritto previsto dal tariffario.

Per il solo transito nel territorio comunale delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che siano direttamente trasportate al luogo di sepoltura non é previsto il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 14.

Art. 11

Trasporto dei nati morti, aborti, ecc.

Il servizio di trasporti, nell'ambito del territorio comunale di nati morti, di aborti e di parti anatomiche, direttamente al cimitero, é effettuato dalle Imprese autorizzate.

Art. 12

Recupero salme

Le salme abbandonate e comunque interessanti la L'autorità Giudiziaria, saranno trasportate gratuitamente al Cimitero o nei luoghi indicati dall'Autorità medesima.

Art. 13

Trasporto dei non abbienti

I trasporti di salme di non abbienti, identificate così come previsto all'art.10 del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, saranno effettuati a carico del Comune secondo la tariffa allegata, ridotta del 50% e con esenzione del diritto fisso.

Art. 14

Corrispettivo

Per il trasporto funebre effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe funebri autorizzate é stabilito un corrispettivo unitario, come stabilito nell'allegata tariffa, comprensiva di diritto fisso a favore del Comune, escluso le spese per la presentazione presso gli uffici interessati (es. Bolli), nonché i diritti dovuti all'Agenzia di Onoranze Funebri per l'eventuale prestazione effettuata (disbrigo pratiche).

Il servizio di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese necessarie al funzionamento del servizio.

Le imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di trasporto funebre, non possono in alcun modo derogare dall'importo del corrispettivo stabilito dal Comune e dalle condizioni poste nel presente disciplinare.

Il tariffario verrà approvato dalla G.M., con proprio atto.

Art. 15

Modalità di riscossione

Le imprese autorizzate riscuoteranno direttamente dai dolenti il corrispettivo fissato dal Comune per la gestione del servizio.

A tale scopo devono utilizzare bollettari secondo un modulo che dovrà essere approvato dall'Ufficio Cimiteriale Comunale.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione Comunale e consegnate ogni trimestre all'Ufficio preposto al controllo.

Art. 16

Listino prezzi

E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre:

- listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art.

120 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773);

- un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali (non comprendenti gli importi relativi alle operazioni cimiteriali, alle concessioni comunali ed ogni tipo di imposta o diritto dovuti al Comune) relativo al Codice di Comportamento di cui all'art. 25

e di fornire copia all'Ufficio Cimiteriale che provvederà alla sua esposizione in luoghi idonei.

Art. 17

Ordinativi di servizi funebri e documenti contabili giustificativi.

Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'Impresa di Onoranze Funebri, al momento in cui viene conferito l'incarico, oppure, nel caso che ciò non fosse possibile, non appena lo sarà, prima del giorno del funerale.

A tale ordinativo dovranno essere aggiunte, di regola, e comunque sempre a richiesta del committente, le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti.

Qualunque spesa non specificata o non preventivabile che superi il 10% del prezzo pattuito del servizio funebre, che si renda improrogabile per il perfezionamento del servizio medesimo, deve essere autorizzata dal committente anche in forma verbale e l'ordinativo, se richiesto va integrato.

Il rilascio delle ricevute e/o fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge al riguardo, in materia.

Art. 18

Consistenza del servizio

I percorsi e le soste che effettueranno le Imprese autorizzate durante i trasporti funebri risultano da apposita Orinanza del Sindaco e dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Cimiteriale, che vigilerà sempre anche con la presenza del necroforo comunale durante ogni funerale o trasporto.

In ogni caso il trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al luogo di sepoltura o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all'estero.

Le Imprese addette dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune. Qualora i funerali da effettuare siano in numero superiore 3, le imprese dovranno garantire lo svolgimento di 2 funerali contemporanei in uno o più orari.

In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose.

Eventuali variazioni sono da concordare fra il Comune ed Imprese autorizzate in relazione ad effettive e dimostrate esigenze di servizio.

Art. 19

Svolgimento del servizio

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni impresa autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni di lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del Comune.

I necrofori, invece devono portarsi sul luogo dov'è depositata la salma in tempo per la sua deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e, se occorre, per il trasporto dello stesso al piano terreno; in ogni caso devono anticipare di 30 (trenta) minuti l'ora della partenza.

Dal luogo dove inizia il funerale alla Chiesa o alla località prescelta per lo scioglimento del corteo le autofunebri proseguono a passo d'uomo seguendo il prescritto itinerario; e consentito sostare per la cerimonia funebre .

Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo ove inizia il funerale, quanto nel ritorno, i veicoli devono percorrere gli itinerari prestabiliti e le vie meno frequentate, procedendo a velocità normale ed osservando in ogni caso le norme sulla velocità.

Art. 20

Dotazione di personale e di mezzi

Alle imprese autorizzate si fa obbligo di avere una dotazione sufficiente di autovetture e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle richieste dell'utenza. In particolare la dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere la seguente:

a) per adulti:

- n. 1 carro funebre;
- n. 1 autista;
- n. 4 necrofori;

b) per bambini (fino a 10 anni):

- n. 1 carro funebre (bianco a richiesta);
- n. 1 autista;
- n. 2 necrofori.

Il personale deve provvedere:

- alla guida degli automezzi;
- alla deposizione della salma nella bara;
- alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi;

dal momento in cui viene prelevato all'abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al cimitero.

La dotazione di cui al presente articolo potrà, all'occorrenza, essere garantita con interscambio, tra le imprese autorizzate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle norme di legge e in particolari limiti previsti dalle norme fiscali.

Art. 21

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

I veicoli impiegati per trasporti delle salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria, in particolare devono essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, con periodiche visite annuali e prima di essere posti in servizio.

Art. 22

Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori

Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzione e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Se si riscontrassero delle deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.

Le stesse imprese hanno l'obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Gli automezzi devono sempre essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle alme, sia nella parte riservata all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Art. 23

Personale, requisiti e comportamento

Le imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio personale in numero sufficiente e fornire i nominativi all'Ufficio Cimiteriale, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere di età superiore ai 18 anni e fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini impartiti dall'ufficio. Durante l'espletamento del servizio gli è vietato di chiedere o accettare compensi dai dolenti.

Il personale deve essere dotato, a spese delle imprese autorizzate, di una divisa adatta e decorosa e non può portare distintivi od altri oggetti estranei al servizio. Tipo e caratteristiche dei capi di vestiario e delle calzature sono stabiliti da apposita tabella vestiario approvata dal Comune; le Imprese sono tenute ad apportarvi le modifiche e le migliorie che l'Amministrazione Comunale riterrà necessarie.

Le Imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'Ufficio Cimiteriale, i dipendenti che non tengono un contegno riguardoso e/o che risultino indisciplinati.

Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre al personale delle Imprese autorizzate che porterà a termine il trasporto può essere affidato, a richiesta del Comune o se imposto da particolari circostanze, il compito di consegnare al cimitero la salma, senza diritto ad alcun compenso.

Art. 24

Ispezioni

I funzionari del comune possono compiere in qualunque momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle norme di legge.

Art. 25

Condotta professionale - Codice di comportamento

Le Imprese autorizzate devono aver sottoscritto il Codice di Comportamento ANCI/FENIOF/FEDER-GASACQUA e presentare all'Ufficio Cimiteriale la tabella delle tariffe dei costi di tre tipologie di servizi depositato al Collegio dei Garanti del Codice stesso, di cui all'art. 16.

La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente disciplinare; in caso di denuncia da parte di cittadini o di controllo da

parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

In particolare sono i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i loro servizi.

E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 26

Penalità

In caso di mancanza, inosservanza o ritardo rispetto alle disposizioni di servizio, verrà applicata una penalità di £. 1.500.000.- (unmilione cinquecentomila lire).

La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta.

Art. 27

Cauzione

Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, non comporta alcun corrispettivo da parte delle imprese interessate, ma soltanto la costituzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo di £. 20.000.000.- (ventimilioni).

Art. 28

Assicurazioni - Norme sindacali

Le imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio, tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, come anche le forme di legge e sindacali a favore dei lavoratori; esse sono tenute, inoltre, all'ottemperanza delle norme sul collocamento ed al rispetto del contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria.

Le Imprese devono inoltre stipulare, per la durata della convenzione, una congrua polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con automezzi, nonché contro i danni da incendio di tutti i materiali e accessori di servizio.

Altrettanto dicasi per i danni che potrebbero derivare al Comune e a terzi da imperfetta esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti generali o locali.

Art. 29

Riferimento a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 285/90 - Regolamento di Polizia Mortuaria, al Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale.

Art. 30

Disposizioni finali

Il presente disciplinare sostituisce quello adottato con atto di C.C. n. 641 del 28/11/1987 come modificato con atto di C.C. n. 55 dell'11/03/1988 e integra il Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale.

L'Amministrazione Comunale, potrà inoltre rivedere il presente disciplinare e apportarvi le modifiche che riterrà necessarie per ovviare, nel pubblico interesse, agli inconvenienti eventualmente riscontrati.